



COMUNE DI MAGLIASO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

☎ 091 606 14 19 CH-6983 Magliaso Fax 091 606 40 50

Magliaso, 30 giugno 2022

RM n° 556a / 27.06.2022

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 414

accompagnante l'aggiornamento della convenzione intercomunale Regione-Energia Malcantone Ovest tra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa.

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, la proposta di convenzione in oggetto.

Premessa

La Regione-Energia Malcantone Ovest (REMO, www.energia-remo.ch) è un'iniziativa di collaborazione intercomunale in ambito energetico e climatico già regolamentata, dal 1° gennaio 2018, tramite una specifica convenzione sottoscritta dagli allora Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa.

I progetti e le attività della REMO mirano al raggiungimento degli obiettivi della strategia energetica (www.strategia-energetica.ch) e della strategia climatica a lungo termine (www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/riduzione-emissioni/obiettivi-riduzione/obiettivo-2050/strategia-climatica-2050.html) della Confederazione e si orientano alla visione della Società a 2000 watt (www.local-energy.swiss/it/programme/2000-watt-gesellschaft.html#).

I nuovi obiettivi energetici e climatici (inter-)nazionali, l'aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa nel Comune di Tresa e la necessità di garantire una gestione chiara della REMO da parte di un comune sede, che funga da unico riferimento per la gestione amministrativa e contabile delle attività sia per i Comuni convenzionati che per gli interlocutori esterni (esempio: Ufficio federale dell'energia), rendono necessario un aggiornamento dell'attuale convenzione intercomunale.

Aggiornamento della convenzione

In allegato al presente Messaggio sono disponibili la convenzione 2018, attualmente in vigore, e quella nuova. Di seguito sono riassunte le modifiche principali.

Premessa

- Aggiornamento nomi Comuni.
- Eliminazione di riferimenti a specifiche attività della REMO (quali ad esempio il servizio di Sportello energia).

Art. 1 Scopo

Aggiunta del riferimento anche alla politica energetica climatica e non solo a quella energetica.

Art. 2 Autorità competenti

- Cpv. 1: semplificazione del testo.
- Cpv. 2 (nuovo): riferimento alla messa a disposizione di un budget per finanziare le attività della REMO. Esempio di attività: gettone presenza riunioni per il delegato, sito web e simili (cfr. art. 6). Non si tratta qui dei progetti o del mandato all'Ufficio energia, che devono essere invece approvati da ogni singolo Municipio (cfr. cpv. 3 e art. 7).
- Cpv. 3: (nuovo): riferimento al finanziamento di progetti.

Art. 3 Comune sede (nuovo)

- Cpv. 1: definizione di un comune sede fisso, in considerazione del fatto che nessun altro si è messo a disposizione per esserlo a parte Magliaso e che questo semplifica procedure e gestione, già conosciute da quest'ultimo.
- Cpv. 2: ripresa e revisione di quanto indicato nella seconda parte dell'art. 2 cpv. 2 della convenzione del 2018.
- Cpv. 3: inserimento di un'indennità annuale per le prestazioni gestionali e amministrative svolte dal comune sede (Magliaso).
- Cpv. 4: modalità di pagamento dell'indennità al comune sede.

Art. 4 Gruppo di lavoro REMO (nuovo)

- Articolo che definisce compiti, composizione e organizzazione del gruppo di lavoro REMO, aspetti precedentemente indicati in parte nell'art. 3 della convenzione del 2018.
- L'articolo 4 della convenzione del 2018 è stato eliminato, l'ambito di azione della REMO è già chiaro (politica energetica e climatica), inserire in una convenzione una lista di attività non esaustiva non è ritenuto sensato. Le attività e i progetti della REMO vengono sempre sottoposti ai Municipi per approvazione.

Art. 5 Gruppo di coordinamento REMO (nuovo)

Articolo che definisce compiti, composizione e organizzazione del gruppo di coordinamento REMO, aspetti precedentemente indicati in parte nell'art. 3 della convenzione del 2018.

Art. 6 Finanziamento delle attività (nuovo)

- Rispetto alla convenzione del 2018, nella versione aggiornata si distingue fra il finanziamento delle attività fisse della REMO (es.: sito web) e quello di singoli progetti (es.: aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni), questi ultimi spesso finanziati anche dall'Ufficio federale dell'energia.
- Questo articolo definisce le modalità di finanziamento delle attività della REMO che implicano costi fissi, precedentemente approvate dai Municipi.

Art. 7 Finanziamento dei progetti (nuovo)

- Rispetto alla convenzione del 2018, nella versione aggiornata si distingue fra il finanziamento delle attività fisse della REMO (es.: sito web) e quello di singoli progetti (es.: aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni), questi ultimi spesso finanziati anche dall'Ufficio federale dell'energia.
- Questo articolo definisce le modalità di finanziamento dei progetti della REMO, precedentemente approvati dai Municipi.

Conclusioni

L'aggiornamento della convenzione sottopostavi permetterà alla REMO di proseguire anche in futuro con lo scopo di attuare una politica energetica e climatica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali, e nella consapevolezza che, se svolti insieme, i compiti possono essere più semplici e gli obiettivi raggiunti in maniera più efficace.

Sulla base delle considerazioni precedenti, il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la Convenzione intercomunale Regione-Energia Malcantone Ovest tra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Migliaglia, Novaggio, Pura e Tresa.
2. La Convenzione entra in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale, Sezione degli enti locali.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:    il Segretario:

R. Citterio M. Rezzadore

Allegati:

- Nuova Convenzione REMO 2022
- Convenzione REMO 2018

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		●

CONVENZIONE INTERCOMUNALE

Regione-Energia Malcantone Ovest (REMO)

Fra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano,
Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura,
Tresa

Premessa

I Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa, riuniti nella Regione-Energia Malcantone Ovest (di seguito REMO), hanno realizzato il Piano energetico intercomunale (PECo) nel 2014, definendo così gli indirizzi della politica energetica e climatica della Regione. In questo ambito essi si orientano agli obiettivi della visione «Società a 2000 watt» e, quindi, anche a quelli delle strategie energetica e climatica federali.

Allo scopo di attuare una politica energetica e climatica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali in materia, e nella consapevolezza che, se svolti insieme, attività e progetti possono essere realizzati più facilmente e gli obiettivi raggiunti in maniera più efficace, i Comuni della REMO hanno deciso di stipulare una convenzione intercomunale di collaborazione in quest'ambito.

Art. 1. Scopo

La presente convenzione ha quale scopo la regolamentazione degli aspetti gestionali, procedurali e finanziari della REMO nell'ambito della collaborazione intercomunale in materia di politica energetica e climatica.

Art. 2. Autorità competenti

1. I Municipi nominano a ogni inizio legislatura il proprio delegato nel gruppo di lavoro REMO.
2. I Municipi mettono a disposizione il budget per il finanziamento delle attività della REMO.
3. I Municipi decidono di volta in volta la propria adesione ai progetti proposti dal «Gruppo di lavoro REMO» e ne approvano il rispettivo finanziamento.

Art. 3. Comune sede

1. Quale Comune sede è designato Magliaso.
2. Il Comune sede assicura la gestione amministrativa e contabile della REMO e delle attività e dei progetti ad essa correlati.
3. Per i compiti di gestione amministrativa e contabile al Comune sede è riconosciuta un'indennità annuale forfettaria pari a CHF 2'000.00, ripartita in parti uguali fra gli altri Comuni della REMO.
4. L'indennità è fatturata dal Comune sede agli altri Comuni della REMO al più tardi alla chiusura del consuntivo annuale.

Art. 4. Gruppo di lavoro REMO

1. Il «Gruppo di lavoro REMO» (in seguito «GdL REMO») definisce e propone ai Municipi le attività e i progetti in ambito di politica energetica e climatica della REMO.
2. Ogni Comune della REMO ha un delegato nel «GdL REMO». Di regola il delegato deve essere un membro del Municipio, per giustificati motivi il Municipio può delegare a una terza persona.
3. Il Presidente del «GdL REMO» è membro del Municipio del Comune sede e coordina e gestisce le attività del gruppo di lavoro e gli aspetti amministrativi dei progetti e delle attività della REMO. Per lo svolgimento dei propri compiti il gruppo di lavoro può coinvolgere specialisti esterni.
4. Per lo sviluppo dei progetti possono essere costituiti dei sottogruppi di lavoro.
5. Il «GdL REMO» si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 5. Gruppo di coordinamento REMO

1. Il «Gruppo di coordinamento REMO» (in seguito «GdL coordinamento REMO») gestisce e supporta le attività e i progetti della REMO proposti dal «GdL REMO» e approvati dai Municipi.
2. Il «GdL coordinamento REMO» è costituito da 5 delegati del «GdL REMO» nominati da quest'ultimo e definiti come segue:

Comuni	Numero di delegati
Caslano, Magliaso e Tresa	3
Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura	2

3. Il Presidente del «GdL coordinamento REMO» è il Presidente del «GdL REMO».
4. Il «GdL coordinamento REMO» si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 6. Finanziamento delle attività

1. I costi fissi generati dalle attività della REMO (es.: mantenimento del sito web) sono finanziati dai Comuni tramite una chiave di riparto definita in funzione del numero di abitanti di ogni singolo Comune rispetto al numero totale di abitanti della REMO.
2. La chiave di riparto è aggiornata almeno ogni 4 anni.
3. Le attività che generano costi fissi a carico dei Comuni devono essere approvate da tutti i Municipi della REMO.

Art. 7. Finanziamento dei progetti

1. I progetti della REMO sono finanziati dai Comuni tramite una chiave di riparto definita in funzione del numero di abitanti di ogni singolo Comune rispetto al numero totale di abitanti della REMO.
2. La chiave di riparto è aggiornata almeno ogni 4 anni.
3. Nel caso un progetto non raccolga l'adesione di tutti i Comuni, la chiave di riparto viene ricalcolata di conseguenza.
4. Ogni Municipio e, laddove necessario, il rispettivo organo legislativo, approva il finanziamento dei progetti proposti.
5. Il finanziamento concerne esclusivamente i progetti svolti in modalità condivisa dai Comuni nell'ambito della REMO. Gli eventuali sorpassi dell'importo sono corrisposti, previo accordo tra le parti, in quote calcolate sulla base della chiave di riparto.
6. Eventuali prestazioni aggiuntive decise, richieste e/o svolte in modalità esclusiva da uno solo dei Comuni sono a carico del singolo Comune interessato.

Art. 8. Modifica della convenzione

1. Qualora, nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutassero in modo tale da impedire a una delle parti contraenti di far fronte agli impegni presi o di garantirne il finanziamento, le parti definiscono nuovamente i contenuti della convenzione.
2. La presente convenzione può essere modificata esclusivamente su richiesta motivata e in forma scritta da parte di almeno il 50% dei Comuni. Le modifiche devono essere approvate dai Legislativi comunali sulla base di un Messaggio municipale.

Art. 9. Durata e disdetta

1. La presente convenzione ha durata indeterminata.
2. Essa può essere disdetta da parte di uno dei Comuni con preavviso di sei mesi, fermo restando l'obbligo di portare a termine i progetti della REMO già in corso, ai quali il Comune aveva aderito.
3. Il primo termine di disdetta è il 30 giugno 2024.

4. Senza disdetta, la convenzione si riaggiorna automaticamente per il quadriennio successivo.
5. Dopo la disdetta di uno o più Comuni, i Comuni restanti decidono, su preavviso del «GdL REMO», in merito al proseguimento dell'accordo.

Art. 10. Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti in ugual misura tra i Comuni.

Art. 11. Controversie

Le parti si impegnano a risolvere con spirito di cooperazione tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione, considerando, prima di adire le vie legali, procedure mirate a risolvere le divergenze d'opinione, quali la gestione dei conflitti o la mediazione.

Art. 12. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e delle relative norme d'applicazione.

Art. 13. Entrata in vigore

La presente convenzione sostituisce la precedente del 1° gennaio 2018 ed entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

Convenzione approvata dall'Assemblea comunale di Astano il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Bedigliora il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Caslano il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Curio il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Magliaso il

Convenzione approvata dall'Assemblea comunale di Miglieglia il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Novaggio il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Pura il

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Tresa il

Convenzione ratificata dalla Sezione degli enti locali il

CONVENZIONE INTERCOMUNALE

Regione-Energia Malcantone Ovest

**Fra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano,
Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio,
Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa.**

Premessa

I Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa, riuniti nella Regione-Energia Malcantone Ovest (di seguito REMO) hanno realizzato il Piano energetico intercomunale (PECo) che definisce l'attuale situazione sul territorio dal profilo dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra in riferimento alla visione "Società a 2000 Watt", i potenziali locali di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili, gli obiettivi generali di riduzione dei consumi e la strategia di intervento, corredata da misure concrete.

Inoltre, è stato attivato lo "Sportello energia REMO", con lo scopo di fornire consulenza ai cittadini della REMO in materia energetica.

Nell'ambito dello svolgimento di questi progetti è stato costituito il gruppo di lavoro REMO, formato da un rappresentante per ogni Comune.

Allo scopo di attuare una politica energetica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali, e nella consapevolezza che, se svolti insieme, i compiti possono essere più semplici e gli obiettivi raggiunti in maniera più efficace, i Comuni della REMO hanno pertanto deciso di stipulare una convenzione intercomunale di collaborazione in quest'ambito.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione ha quale scopo la regolamentazione degli aspetti gestionali, procedurali e finanziari della REMO nell'ambito della collaborazione intercomunale in materia di politica energetica.

Art. 2 Autorità competenti

I Municipi dei Comuni convenzionati designano ogni quadriennio, all'inizio della legislatura, il proprio delegato nel gruppo di lavoro REMO.

Quale Comune sede è designato il Comune del responsabile di progetto REMO, previo consenso del Municipio del Comune interessato. Il Comune sede assicura la gestione amministrativa e contabile della REMO e la presenta annualmente ai Comuni convenzionati.

I Comuni decidono di volta in volta la propria adesione ai singoli progetti proposti dal gruppo di lavoro REMO.

Art. 3 Gruppo di lavoro e gruppo di coordinamento REMO

Il gruppo di lavoro REMO agevola e supporta le attività dei Comuni nel settore energetico.

Per lo svolgimento dei propri compiti il gruppo di lavoro può coinvolgere ulteriori specialisti esterni.

Al proprio interno, il gruppo di lavoro REMO nomina un gruppo di coordinamento composto da un responsabile di progetto, un vice-responsabile e un segretario. Ulteriori membri possono far parte del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento è composto al massimo da sei delegati.

Per lo sviluppo dei progetti possono essere costituiti dei sottogruppi di lavoro. I Municipi dei Comuni convenzionati designano il proprio delegato negli eventuali sottogruppi.

Il gruppo di lavoro si riunisce tutte le volte necessarie per lo sviluppo dei progetti, ma almeno due volte all'anno.

Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 4 Compiti e competenze della REMO

La collaborazione tra i Comuni convenzionati si concretizza in particolare nei seguenti ambiti:

1. coordinamento della comunicazione concernente la politica energetica:
 - o organizzazione di eventi ed azioni, elaborazione di documentazione informativa con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e le aziende sul territorio;
 - o informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni comunali sui temi di politica energetica;
2. scambio di esperienze sulle attività dei Comuni nell'ambito della politica energetica;
3. gestione ed organizzazione dello sportello energia, con la collaborazione di esperti esterni;
4. partecipazione a progetti sovracomunali nell'ambito della politica energetica, in particolare partecipazione al programma Regione-Energia dell'Ufficio federale dell'energia.

Art. 5 Finanziamento

Le attività della REMO sono di principio finanziate dai Comuni convenzionati tramite una chiave di riparto proposta dal gruppo di coordinamento sulla base delle caratteristiche del progetto.

Ogni Comune approva il finanziamento di ogni singolo progetto. Aderendo al progetto i Comuni accettano la chiave di riparto proposta dal gruppo di coordinamento. Il Consiglio comunale / l'Assemblea comunale del Comune interessato è competente per la decisione, a meno che gli importi rientrino nella delega municipale. In caso di non adesione ad un progetto da parte di uno o più Comuni, la chiave di riparto viene ricalcolata di conseguenza.

I Comuni possono attingere ai contributi per la politica energetica messi a disposizione dalla Confederazione, dal Cantone o da altri enti pubblici e privati.

Il finanziamento concerne esclusivamente le attività svolte in modalità condivisa dai Comuni convenzionati. Gli eventuali sorpassi dell'importo sono corrisposti, previo accordo tra le parti, in quote calcolate sulla base della chiave di riparto.

Eventuali prestazioni aggiuntive decise, richieste e svolte in modalità esclusiva da uno solo dei Comuni convenzionati sono a carico del singolo Comune interessato.

Art. 6 Modifica della convenzione

Qualora, nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutassero in modo tale da impedire a una delle parti contraenti di far fronte agli impegni presi o di garantirne il finanziamento, le parti definiscono nuovamente l'oggetto della convenzione.

La presente convenzione può essere modificata esclusivamente su richiesta motivata e in forma scritta da parte di almeno il 50% dei Comuni convenzionati. Le modifiche devono essere approvate dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati sulla base di un Messaggio municipale.

Art. 7 Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata.

Essa può essere disdetta da parte di uno dei Comuni convenzionati con preavviso di sei mesi, fermo restando l'obbligo di portare a termine progetti sovracomunali già in corso ai quali il Comune aveva aderito.

Il primo termine di disdetta è il 30 giugno 2021.

Senza disdetta, la convenzione si riaggiorna automaticamente per il quadriennio successivo.

Dopo la disdetta di uno o più Comuni, i Comuni restanti decidono, su preavviso del gruppo di lavoro REMO, in merito al proseguimento dell'accordo.

Art. 8 Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati.

Art. 9 Controversie

Le parti si impegnano a risolvere con spirito di cooperazione tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione, considerando, prima di adire le vie legali, procedure mirate a risolvere le divergenze d'opinione, quali la gestione dei conflitti o la mediazione.

Art. 10 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e delle relative norme d'applicazione.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.